

## REGOLAMENTO (UE) N. 364/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2014

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenpirossimato, flubendiamide, isopyrazam, kresoxim-metile, spirotetrammato e tiacloprid in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze kresoxim-metile e tiacloprid i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze fenpirossimato, flubendiamide, isopyrazam e spirotetrammato gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva fenpirossimato su more, lamponi, peperoni e fagioli (non sgranati), è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Riguardo alla sostanza flubendiamide tale domanda è stata presentata per le fragole. Riguardo all'isopyrazam tale domanda è stata presentata per gli ortaggi a radice e tubero (eccetto la barbabietola da zucchero, le patate e gli ortaggi a radice e tubero tropicali), i peperoni e le cucurbitacee. Riguardo al kresoxim-metile tale domanda è stata presentata per le lizzeruole. Riguardo allo spirotetrammato tale domanda è stata presentata per fragole, banane, olive da tavola e scalogni. Riguardo al tiacloprid tale domanda è stata presentata per spinaci e foglie simili.
- (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego dello spirotetrammato sugli ananassi. Il richiedente sostiene che l'impiego autorizzato di detta sostanza su tali prodotti negli Stati Uniti comporta residui che superano l'LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.
- (5) In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, le domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

